R.G. N. 144/23 RD n. 256/23

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA Presidente f.f. - Avv. Federica SANTINON Segretario f.f. Avv. Francesco NAPOLI Componente Avv. Enrico ANGELINI Componente - Avv. Leonardo ARNAU Componente - Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI Componente - Avv. Giampaolo BRIENZA Componente - Avv. Camillo CANCELLARIO Componente Avv. Claudio CONSALES Componente - Avv. Aniello COSIMATO Componente Avv. Biancamaria D'AGOSTINO Componente - Avv. Paolo FELIZIANI Componente Avv. Antonio GAGLIANO Componente Avv. Antonino GALLETTI Componente - Avv. Francesca PALMA Componente - Avv. Demetrio RIVELLINO Componente - Avv. Carolina Rita SCARANO Componente - Avv. Giovanni STEFANI' Componente - Avv. Antonello TALERICO Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'Avvocato [RICORRENTE] del Foro di Pisa rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in [OMISSIS] avverso la decisione del Consiglio Dell'Ordine degli Avvocati di Pisa a seguito della quale è stata disposta la Cancellazione dall'albo degli Avvocati di Pisa.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, regolarmente citato, sono presenti l'Avv. [OMISSIS];

Il Consigliere relatore avv. Demetrio Rivellino svolge la relazione; Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Inteso il difensore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, Avv. [OMISSIS], il quale ha concluso chiedendo per il rigetto del ricorso.

FATTO

La vicenda sottoposta all'esame di questo Consiglio Nazionale Forense trae origine da una segnalazione pervenuta al COA di Pisa dal Tribunale di Pisa. Invero, con decreto del 4.9.2019 il Giudice Tutelare del Tribunale di Pisa, nel procedimento n°[OMISSIS]/2018 nominava un amministratore di sostegno a favore del beneficiario, Avv. [RICORRENTE], attribuendo all'amministratore di sostegno una serie di poteri, ma non entrando nel merito dell'attività professionale dell'Avv. [RICORRENTE]. Successivamente con un ulteriore provvedimento del giorno 8.11.2019 il Giudice Tutelare, in attesa di un maggior e opportuno approfondimento, integrava il suo precedente decreto stabilendo che l'Avv. [RICOR-RENTE] conservava la capacità di espletare atti della propria professione in autonomia, ma dopo una ulteriore consulenza medico legale, il Giudice Tutelare, con provvedimento del 16.05.2022, decideva di limitare la capacità di svolgere l'attività professionale dell'Avv. [RICORRENTE] ed inviava gli atti al COA di Pisa per i provvedimenti di conseguenza. Il COA di Pisa apriva tempestivamente il procedimento di cancellazione a carico dell'avv. [RICORRENTE] ed invitata l'iscritto a presentare proprie osservazioni o richiedere di essere sentito. L'Avv. [RICORRENTE] con nota del 21.06.2022, pervenuta al COA il successivo giorno 22.06.2022, contestava l'operato del CTU nominato dal Tribunale e rappresentava che aveva interposto reclamo alla Corte di Appello di Firenze avverso il provvedimento del Tribunale, concludeva chiedendo al COA di attendere la decisione della Corte di Appello. Inoltre, l'Avv. [RICORRENTE] veniva sentito personalmente dal COA di Pisa nell'adunanza del 27.10.2022, nella quale, dopo la relazione del Presidente sulla intera vicenda, pur riconoscendo la correttezza della stessa, chiedeva "accoratamente" di non procedere alla Sua cancellazione dall'Albo, stante anche la non definitività del provvedimento del Tribunale. All'esito della valutazione della memoria dell'Avv. [RICORRENTE] e dopo la Sua audizione il COA di Pisa con deliberazione del 18.11.2022 disponeva la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Pisa dell'Avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] IL [OMISSIS]. Le motivazioni del COA di Pisa possono così riassumersi.

- 1) L'art 17 della L. 247/2012 prevede che requisito per la iscrizione all'albo degli Avvocati sia, tra gli altri, quello di godere del pieno esercizio dei diritti civili; il venir meno di anche un solo dei requisiti tra quelli previsti, dunque anche quello citato (art 17, comma 9 lett.a) implica la cancellazione dall'albo;
- 2) La mancanza o il venir meno del pieno godimento dei diritti civili, si associa alla interdi-

zione (legale o giudiziale), alla inabilitazione e al fallimento. Nel caso dell'amministratore di sostegno, che è una misura dall'ampiezza variabile (cfr. artt. 407, 409 e 411 c.c.) in termini generali la conclusione appare meno scontata e, tuttavia, si è ritenuto che " la sottoposizione dell'avvocato alla procedura di amministratore di sostegno costituisce una limitazione al personale esercizio dei diritti civili ed attesta uno stato tale da far ritenere carente il requisito di cui all'art 17, comma 1, n°2, del RDL n° 1578/1933, necessario per la iscrizione all'albo e per la permanenza dell'iscrizione stessa ai sensi dell'art 37 RDL. (CNf sentenza 30.12.2013 n°216; 3) Nel caso di specie, poi, i presupposti della cancellazione si individuano anche nella circostanza desumibile dal decreto del Giudice Tutelare del 4.9.291 che conserva la capacità di agire solo " per gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana";

4) Ad avviso del COA, poi, la posizione dell'iscritto non cambia, neanche alla luce dell'interposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Tutelare, in quanto, tutti i provvedimenti di quel Giudice sono immediatamente esecutivi (artt 403 e 407 c.c.); 5) Infine, il COA, pur ritenendo che la vicenda umana e professionale riveste estrema delicatezza, ritiene che l'Avv. [RICORRENTE] non abbia attualmente il godimento pieno dei diritti civili e vada, pertanto, cancellato dall'Albo.

Avverso tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'Avv. [RICORRENTE] con atto depositato presso Il Consiglio Dell'ordine degli Avvocati di Pisa il 30.01.2023. Il ricorso è unicum argomentativo fondato essenzialmente su di una unica censura: il COA di Pisa non avrebbe dovuto deliberare la cancellazione dall'albo in quanto la sottoposizione ad amministrazione di sostegno non impedisce di poter esercitare la professione forense, quanto di non essere in grado di attendere in grado ad alcuni atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana. A sostegno di quanto dedotto, il ricorrente adduce, altresì, di aver interposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Tribunale di Pisa, con cui è stata affermata la limitazione della capacità di svolgere l'attività professionale. Ha concluso, pertanto, per l'accoglimento del gravame. Con memoria del 30 luglio 2023, pervenuta il 4.9.2023, il COA di Pisa, nel riportarsi alla motivazione della lì delibera di cancellazione gravata, ha riportato il parere reso dal CNF n° 56 del 2 novembre 2021 ed ha prodotto la perizia resa dal dr. [OMISSIS] nel procedimento civile avente ad oggetto il reclamo proposto dall'Avv. [RICORRENTE], e pendente presso la Corte di appello di Firenze R.G. n° 390/2022. Nella detta perito così si esprime "tutte le fonti in mio possesso e le risultanze cliniche depongono per una sua incapacità a provvedere ai propri interessi, anche in relazione al perseguimento dell'attività professionale, eventualità questa che potrebbe esporlo a rischi di raggiro o esporre i suoi clienti ad una inefficiente difesa".

Il ricorso, anche alla luce delle risultanze della Consulenza tecnica disposta dalla Corte di

Appello, che conferma ed anzi rafforza il provvedimento emesso dal Giudice Tutelare 16.05.2022, va rigettato. Vanno, infatti , condivise integralmente le motivazione con le quali Il COA di Pisa ha disposto la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Pisa, sopra riportate, e suffragate dall'esito della consulenza tecnica disposta dalla Corte di Appello di Firenze, avverso il reclamo interposto dall'Avv. [RICORRENTE], dalla quale si evince in modo chiaro ed inequivocabile che l'iscritto non sia più in possesso dei requisiti di cui all'art 17, comma 1, n°2 della L. 247/2012, necessari per la permanenza nell'Albo degli Avvocati di Pisa. La delibera di cancellazione nel caso di specie – a fronte di un provvedimento giudiziario esecutivo, sia pur reclamato e della perizia disposta dal giudice del reclamo che conferma l'incapacità a far fronte ai propri interessi anche professionali, risponde sia all'esigenza di garantire l'interesse al corretto esercizio della professione, sia al rispetto della dignità dell'individuo e alla tutela dei suoi diritti fondamentali.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37; Il Consiglio Nazionale Forense, rigetta il ricorso dell'Avv. [RICORRENTE].

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 settembre 2023.

IL SEGRETARIO f.f.

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Federica Santinon

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 23 novembre 2023.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà